

impegna il Governo

a verificare l'opportunità di una modifica dei richiamati articoli del regolamento di esecuzione del codice della navigazione — parte marittima, nel senso di prevedere la possibilità per il capo del compartimento marittimo di regolare, mediante la più snella procedura dell'atto concessivo per licenza, concessioni anche di durata superiore al quadriennio e fino a dieci anni, che importino sia impianti di facile che difficile rimozione che opere già realizzate, ciò che consentirebbe di conseguire, effettivamente, le finalità di snellimento delle attività amministrative volute dalla legislazione citata in premessa, con una normativa più agile e più favorevole al cittadino.

9/5267/25 Di Nardo, Grillo, Volontè, Fronzuti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267,

considerata la azione del Governo finalizzata a ridurre la pressione fiscale sulle famiglie con la restituzione della eurotassa e l'aumento delle detrazioni fiscali sulla prima casa;

considerato inoltre che:

il diritto dei coniugi a presentare la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche congiunta è previsto dall'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, norma che sino ad oggi non è stata abrogata;

la nuova modulistica predisposta dal Ministero per l'anno 1998, denominata modello unico compensativo, non ha consentito la dichiarazione congiunta e neanche la compensazione tra debiti e crediti tra i coniugi, come avveniva per gli anni passati;

si è determinata una difficoltà per i contribuenti nella divisione degli acconti versati come pure nella ripartizione degli oneri deducibili sostenuti all'interno della famiglia, in mancanza di una tempestiva informativa, nell'anno di imposta prece-

dente sull'imputazione degli stessi oneri, in particolare per le spese sanitarie e delle spese scolastiche dei figli;

si è posto, inoltre, il problema per la dichiarazione dei redditi 1997, laddove un coniuge può risultare a credito e l'altro a debito senza poter operare l'indispensabile compensazione;

il modello non è stato predisposto in conformità alla normativa vigente e che esso non appare coerente con il dettato costituzionale dell'articolo 31;

il 20 per cento delle dichiarazioni congiunte rappresentano una platea di cinque milioni di contribuenti;

la legge 13 aprile 1977, n. 114 non risulta espressamente abrogata dalle norme di pari livello;

la mancata espressa abrogazione della legge n. 114 del 1977 richiede di rimuovere tale palese violazione di legge determinata con provvedimenti legislativi delegati palesemente incostituzionali e con conseguenti illegittimi provvedimenti amministrativi;

la dichiarata possibilità di compensare tra i coniugi dal prossimo anno nell'ambito del modello 730 esclude tutti i contribuenti che non svolgono entrambi attività di lavoro dipendente e pertanto la dichiarazione congiunta nell'ambito del modello 730 appare di dubbia costituzionalità in quanto non assicura la *par conditio* tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi;

l'asserita responsabilità solidale dei coniugi congiuntamente dichiaranti è una libera scelta dei coniugi stessi,

impegna il Governo

ad assumere precise iniziative a chiarimento della suddetta questione ripristinando la dichiarazione congiunta dei coniugi, attraverso la utilizzazione dei modelli sia 730 che 740 evitando che il desiderio di cambiamento determini confusione, disagi e complicazioni ai con-

tribuenti anziché la tanto reclamizzata semplificazione fiscale ed evitando altresì che tale orientamento ministeriale non induca alla separazione fiscale delle famiglie.

9/5267/26 Volontè, Fronzuti, Di Nardo, Tassone, Grillo, Pagano.

La Camera,

tenuto conto che la dizione del comma 17, articolo 21 della legge n. 59 del 1997 si è rivelata imprecisa e fonte di ambiguità e conflitti interpretativi a causa della successiva legislazione modificativa e correttiva del decreto legislativo n. 29 del 1993, che ha chiarito l'assetto e le modalità di definizione dei comparti e delle aree di contrattazione nel pubblico impiego;

visto che il nuovo assetto previsto dall'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni prevede per i dirigenti di tutte le pubbliche amministrazioni un'area autonoma e che lo stesso comma impone per particolari professionalità la definizione inderogabile di una distinta disciplina all'interno dei Contratti nazionali di lavoro del relativo comparto;

ritenuto indispensabile chiarire, anche in conseguenza dell'emanazione del decreto legislativo n. 59 del 1998 la volontà del Parlamento di favorire una efficace articolazione della contrattazione del più numeroso comparto del pubblico impiego;

anche in relazione alle gravi difficoltà riscontratesi nella contrattazione tra organizzazioni sindacali e ARAN sulle modalità di elezione, sulla collocazione e sulla composizione delle rappresentanze sindacali unitarie del personale, che ha costretto i Ministri competenti ad intervenire con precisazioni e correzioni dell'azione dell'ARAN stessa,

impegna il Governo

ad intervenire attraverso il Comitato di settore di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, con

un'apposita direttiva al fine di sbloccare la situazione di *impasse* e di favorire una soddisfacente conclusione delle trattative in corso in senso coerente con il già avanzato processo di autonomia delle istituzioni scolastiche, in particolare per chiarire che il comma 17 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si deve interpretare nel senso che nel comparto scuola è costituita un'area autonoma dei dirigenti scolastici e, per i docenti, una disciplina contrattuale distinta dal restante personale.

9/5267/27 Napoli, Aprea, Sbarbati.

La Camera,

considerato che la legge n. 32 del 1992 va al più presto modificata per adeguare le discipline procedurali e per dare concretezza ed efficacia alle assegnazioni finanziarie dello Stato, — a fronte delle difficoltà tuttora esistenti — ai comuni della Campania, Basilicata e Puglia,

impegna il Governo

affinché, per accelerare gli interventi per il completamento dell'opera di ricostruzione nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, i comuni classificati disastri e gravemente danneggiati siano autorizzati ad effettuare prelievi dalle contabilità speciali istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato anche in eccedenza alle disponibilità esistenti nelle contabilità stesse. Il saldo dovrà essere imputato al fondo di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. A tal fine, i comuni interessati ne daranno comunicazione al Ministero dei lavori pubblici e al CIPE, nell'ambito del programma degli interventi per la ricostruzione approvato in sede di relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77

e successive modifiche, e il relativo importo sarà computato in sede di ulteriori assegnazioni ai comuni medesimi.

9/5267/28 Mario Pepe.

La Camera,

premesso che gli specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale transitano al rapporto di dipendenza ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

impegna il Governo

affinché:

gli specialisti sopra menzionati abbiano la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'ENPAM;

detta opzione possa essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 1999;

ai suddetti specialisti siano applicate le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici;

il Ministro della sanità, con successivo decreto da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisca i criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale.

9/5267/29 Jannelli, Gatto, Lumia.

La Camera,

considerati i gravi danni e le pesanti perdite di reddito subiti dall'azienda agricola e quindi da tutto il settore sia a causa dei ripetuti negativi andamenti stagionali, sia anche con sempre maggiore frequenza degli eventi calamitosi che colpiscono tante ed importanti aree agricole del nostro Paese,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative atte ad incrementare la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

9/5267/30 Losurdo, Aloï, Caruso, Fino, Franz.

La Camera,

premesso che i documenti di bilancio hanno previsto per il 1999 una forte decurtazione dei contingenti degli ausiliari delle Forze di polizia rispetto all'anno precedente;

considerato che la possibilità di disporre degli ausiliari costituisce, da lungo tempo, una « pedina » fondamentale per le istituzioni, in quanto sono utilmente inseriti in tutte le componenti per molti posti di impiego ordinativamente costituiti e con mansioni e responsabilità analoghe a quelle degli effettivi;

tenuto conto che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, aveva contratto il contingente di militari di leva da destinare al servizio ausiliario nelle Forze di polizia e nei Vigili del fuoco a 17.500 unità per il 1998, 15.000 unità per il 1999 e 12.500 unità per gli anni seguenti. Successivamente la legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenendo conto delle ineludibili esigenze operative da soddisfare, ha ritenuto necessario incrementare i predetti contingenti di 3000 unità, riportandoli di fatto al livello precedente anche per fronteggiare il massiccio impiego derivante dalle operazioni « Vespri Siciliani », « Riace » e « Partenope », nonché dalla vigilanza presso i centri di accoglienza e di permanenza temporanea e controllo sbarchi;

preso atto che le medesime esigenze permangono in tutta la loro valenza e non sono certo da sottovalutare gli ulteriori straordinari e massicci impegni in previsione ed in concomitanza della celebrazione del Giubileo;

sottolineato che una minore disponibilità di tale personale:

inciderebbe, negativamente, sugli impegni delle Forze di polizia connesse alle situazioni sopra delineate;

comporterebbe, altresì, la necessità di rivedere il suo dispositivo — in termini riduttivi, o soppressivi, di presidi — peraltro in piena difformità con le esigenze di potenziamento del controllo del territorio, unanimemente avvertite e frequentemente rappresentate anche attraverso numerose interpellanze parlamentari;

evidenziato che analogo ordine del giorno è stato accettato dal Governo nel corso della discussione del provvedimento collegato alla manovra finanziaria per l'anno 1997 (legge n. 662 del 1996),

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dei contingenti massimi stabiliti per gli ausiliari, il soddisfacimento prioritario delle esigenze delle amministrazioni delle Forze di polizia, assicurando l'assegnazione di contingenti di ausiliari pari a quello del 1998.

9/5267/31 Ascierio, Tatarella, Gasparri.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267, collegato alla manovra finanziaria 1999;

esaminato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo al Servizio sanitario nazionale, che dispone il trasferimento del patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere;

rilevato che la legge 21 gennaio 1994, n. 61, relativa alla riorganizzazione dei controlli ambientali e all'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dispone che per lo svolgimento di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituiscano agenzie regionali e provinciali;

considerato che la medesima legge stabilisce che per il funzionamento delle agenzie regionali e provinciali siano attribuite loro il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonché il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali;

esaminato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla delega di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed enti locali che, nel prevedere il riordino dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, garantisce la funzionalità del sistema nazionale dei controlli in materia ambientale,

impegna il Governo:

ad assicurare il finanziamento delle attività dei controlli ambientali trasferiti alle istituende agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;

a stimolare l'azione legislativa delle regioni che non hanno ancora provveduto all'istituzione delle agenzie regionali per l'ambiente;

a provvedere affinché tali finanziamenti siano effettivamente corrisposti almeno nella misura dell'1 per cento del totale del Fondo sanitario nazionale, la cui entità rappresenta il limite minimo di prestazioni, individuato negli obiettivi di controllo ambientale per l'area di pertinenza di ciascuna agenzia;

a definire le modalità del coordinamento tra i dipartimenti di prevenzione e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente così come disposto nella delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, prevista dal disegno di legge C. 4230/B, approvato in data 10 novembre 1998 dalla Camera dei deputati.

9/5267/32 Vigni, Cappella, Lorenzetti, Bandoli, Lumia.

La Camera,

considerato che la provincia di Ascoli Piceno è stata colpita da eccezionali avversità atmosferiche nell'aprile del 1992, ma non ha ottenuto gli stessi benefici riservati ad altre zone del Paese colpite dai medesimi eventi;

considerato, altresì, che con provvedimenti legislativi approvati successivamente si stabilì che i contributi pubblici erogati a sostegno dei danneggiati delle zone alluvionate non concorrono alla formazione del reddito e che il recupero delle somme dovute e non versate sarebbe avvenuto senza corresponsione di interessi e comunque senza altri oneri;

ritenuto che sulla base di quanto detto nel punto precedente emerge con chiarezza una evidente disparità di trattamento riservato alla provincia di Ascoli Piceno che non ha ottenuto i suddetti benefici,

impegna il Governo

a garantire alla provincia di Ascoli Piceno il medesimo trattamento riservato ad altre zone del Paese colpite da analoghi eventi.

9/5267/33 Scaltritti, Bertucci.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

valutati gli articoli 38, 43 e 44 che dispongono ulteriori interventi in favore dei territori colpiti dai terremoti del 1980 e del 1981, nonché modifiche alla normativa in favore delle zone colpite da eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria;

preso atto, dunque, che già in altre occasioni il Governo è intervenuto a sostegno delle aree e delle popolazioni interessate da eventi calamitosi;

considerato che la V Commissione ha approvato un emendamento all'A.C. 5266-bis, finalizzato ad aumentare la dotazione

del Ministero del tesoro necessaria ad adottare adeguate misure a seguito di calamità naturali;

considerati gli ingenti danni che l'eccezionale nubifragio del 30 settembre 1998 ha provocato in alcune zone della Liguria,

impegna il Governo

ad intervenire tempestivamente, con provvedimenti di propria competenza, predisponendo un piano di interventi, anche di carattere finanziario, per la ricostruzione di edifici, immobili e infrastrutture, per la ripresa delle attività produttive, nonché per il recupero dell'assetto idrogeologico dei territori della Liguria colpiti dal citato nubifragio del settembre scorso.

9/5267/34 Chiappori, Barral.

La Camera,

considerati i fenomeni di dissesto idrogeologico che così frequentemente colpiscono numerose ed importanti aree del Paese con pesanti conseguenze economiche, locali e generali e con rischi per le popolazioni interessate, anche se residenti nei centri abitati;

considerato il ruolo che il completamento e la manutenzione straordinaria delle reti irrigue svolgono non solo ai fini della flessibilità produttiva dell'agricoltura ma anche ai fini della regimazione idraulica dei territori interessati;

preso atto dell'insufficienza degli stanziamenti pubblici disponibili a tal fine,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie per prorogare la legge n. 644 del 1994, dotandola degli stanziamenti necessari per far fronte a tali necessità.

9/5267/35 Aloï, Losurdo, Caruso, Fino, Franz.

La Camera,

premesso che la legge collegata alla manovra finanziaria approvata dal Parlamento per il 1998 ha apportato modifiche nel regime dei bolli e delle concessioni (a partire dall'abolizione della marca da bollo sulla patente) e che tutto ciò ha avuto ripercussioni sulle attività delle rivendite dei tabaccai;

constatato inoltre che a seguito di un confronto fra Governo, Parlamento e organizzazioni sindacali è stata approvata una importante norma nella legge n. 449 del 1998 che impegna il Governo ad estendere progressivamente a tutte le rivendite l'esercizio del gioco del lotto;

preso atto che l'attuazione di questo impegno procede molto lentamente e al di sotto delle richieste e delle necessità, sia per ragioni tecniche sia per diverse interpretazioni date alla norma di legge,

impegna il Governo

a dare corso al deliberato di estendere a tutte le rivendite la concessione della ricevitoria del gioco del lotto con piani che rispettino la data del 31 dicembre e che esauriscano le domande nel corso dei prossimi anni.

9/5267/36 Guerzoni, Brunale.

La Camera,

premesso che i finanziamenti erogati ai sensi della legge n. 35 del 1995 (alluvione del 1994) dal Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa sono garantiti totalmente dallo Stato e stipulati a tasso fisso di circa il 12,80 per cento con un onere ormai troppo elevato a carico dello Stato, visto che i tassi sono notevolmente calati (tra il 4 ed il 5 per cento); che i comuni cittadini, che hanno contratto precedentemente mutui, hanno ricontrattato i tassi di interesse e che la stessa ABI ha invitato le banche a rivedere i tassi di interesse portandoli agli attuali livelli;

premesso che la legge n. 228 del 16 luglio 1997, all'articolo 4-*quinquies* prevede la rilocalizzazione di attività produttive site in aree a rischio di esondazione e che le imprese interessate possono accedere ai crediti agevolati previsti dalla legge n. 35 del 16 febbraio 1995; che l'eventuale precedente finanziamento in base alla legge n. 35 viene contestualmente estinto, che dalla data della domanda di concessione delle agevolazioni alla data di concessione da parte degli organi del Mediocredito e dell'Artigiancassa competenti a deliberare le concessioni in base al decreto interministeriale del 24 aprile 1998, può passare un lungo lasso di tempo anche a causa delle concessioni delle autorizzazioni comunali diversi da comune a comune e che quindi le aziende sono costrette a continuare a pagare le rate dei vecchi finanziamenti anche in misura quantitativamente diversa da comune a comune e che infine l'estinzione del mutuo precedentemente contratto in base alla legge n. 35 del 1995 porrebbe le imprese nella condizione di dover registrare a bilancio in un unico esercizio tutto il finanziamento residuo, che verrebbe considerato reddito d'impresa a tutti gli effetti;

premesso che il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, proroga al 31 dicembre 1998 il termine per il rimborso compensativo dell'IVA in relazione alla cessione dei beni e prestazioni di servizi destinati al ripristino degli immobili distrutti o danneggiati dall'alluvione del 1994, già previsto dal decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 1995, n. 265 e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro delle finanze del 15 settembre 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1998, che proroga al 30 giugno 1999 la presentazione delle domande di rimborso; che i cittadini che si trovavano nelle condizioni di non poter mettere *in pristino* le abitazioni e per i quali ai sensi della legge n. 35 del 1995 articolo 1, comma 1, i comuni hanno dovuto provvedere all'assegnazione di terreni per ricostruire l'immobile andato perduto, visto che le modalità di

attuazione hanno richiesto molto tempo (reperire aree idonee, modificare i piani regolatori, adottare numerose delibere nei consigli comunali eccetera) e che quindi i lavori di ricostruzione possono partire solo adesso protraendosi ben oltre il 31 dicembre 1998; che molta parte dei lavori verrà ultimata oltre tale data per mancanza da parte dei cittadini alluvionati delle risorse economiche per affrontare entro tale termine la ricostruzione dei beni immobili;

premesse che a quattro anni dagli eventi alluvionali del novembre 1994 esistono, per quanto riguarda i contributi risarcimento danni ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 16 febbraio 1995 n. 35, problemi di natura formale come la presentazione tardiva o la mancata presentazione di uno o più documenti da parte di cittadini alluvionati, che hanno pieno titolo ad avere i contributi in base alla legge n. 35 del 1995, o lo smarrimento di documenti da parte delle pubbliche amministrazioni, visti i commi degli articoli 6 e 11, della deliberazione 18 giugno 1996 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che impegnano i cittadini beneficiari dell'acconto *ex* articoli 4 e 9 della suindicata deliberazione, a presentare domanda di ammissione al contributo entro 150 giorni dal ricevimento dello stesso; considerato inoltre che i commi 7 degli articoli 6 e 11 obbligano i soggetti percettori degli acconti di cui sopra alla restituzione di quanto erogato a loro favore in caso di mancata presentazione della domanda di ammissione al contributo entro i suddetti 150 giorni;

premesse che la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i rapporti con il Parlamento ha comunicato il proprio assenso sin dall'aprile 1998 all'attuazione degli ordini del giorno della Camera dei deputati n. 3475/X/16 del 9 luglio 1997 e n. 9/4665/9 del 24 marzo 1998 attraverso emendamenti del Governo,

impegna il Governo:

a rinegoziare con le banche, tramite il Ministero del tesoro, i tassi così da ridurli

a normale prezzo di mercato e ad utilizzare le risorse sopravvenienti allungando la durata del rimborso dei mutui a venti anni senza ulteriori aggravii da parte dello Stato e a ridurre proporzionalmente il tasso a carico delle imprese;

a determinare che l'estinzione del precedente finanziamento copra la quota capitale residua calcolata dalla data della presentazione della domanda di rilocalizzazione; e che le eventuali plusvalenze generate dall'azzeramento del mutuo precedente non costituiscono reddito d'impresa;

a prorogare i termini di almeno un anno per l'emissione delle fatture di spesa scadenti ora al 31 dicembre 1998, con la necessità di riaccreditare i fondi già stanziati e che non verranno utilizzati entro il 31 dicembre 1998;

ad adottare idonei provvedimenti per l'attuazione degli ordini del giorno già approvati dalla Camera dei deputati e accolti dal Governo.

9/5267/37 Muzio, Penna, Stradella, Voglino, Dameri, Rogna, Oreste Rossi, Zacchera, Rosso.

La Camera,

constatato che:

la valorizzazione dei nostri beni storico-culturali e ambientali è diventata ormai una necessità impellente nell'interesse generale del Paese, perché concreto strumento di lotta alla disoccupazione, in quanto la molteplicità delle opere da realizzare e il loro mantenimento offrono grandi opportunità per una vasta gamma di consistenti, produttivi, permanenti impieghi di lavoro;

il nostro patrimonio culturale ambientale, una volta rivitalizzato e reso interessante su scala internazionale, come è ampiamente dimostrato da esperienze di altri Paesi, diventa un vero e proprio incentivo per la spontanea nascita di nuove sane intraprese in tutti i settori;

i progetti di valorizzazione, naturalmente, per essere efficaci, debbono avere, ovviamente, un grande respiro internazionale. Sia per il reperimento dei finanziamenti (pubblici e privati) necessari, sia per invogliare l'utilizzo delle opere realizzate da parte dei visitatori stranieri;

il raggiungimento di tali obiettivi è perseguibile agevolmente attraverso l'UNESCO, il cui compito istituzionale è, appunto, quello di svolgere l'importante funzione di selezionare e monitorare i siti di valore culturale e naturale e di valorizzare, anche economicamente, sul piano mondiale monumenti, edifici, complessi storici e ambientali;

l'UNESCO, quindi, una volta nuovamente equipaggiato, potrà, d'intesa con i Governi, promuovere campagne mondiali e regionali per interventi di recupero e valorizzazione dei beni, sia delle società avanzate che dei Paesi in via di sviluppo e potrà promuovere la raccolta di risorse, anche private, orientate ai fini sopra menzionati;

viste le attuali difficoltà di bilancio dello Stato italiano,

impegna il Governo:

a studiare e, quindi, a promuovere, appena possibile, di concerto con i Paesi membri della Convenzione di Parigi del 1972, l'aumento del Fondo mondiale istituito con la citata Convenzione. Ciò consentirà di facilitare l'iscrizione nella lista di protezione dell'UNESCO di nuovi siti, compresi quelli italiani e di definire nuove procedure per ulteriori interventi nei Paesi avanzati e in quelli in via di sviluppo e per il reperimento di nuove risorse private;

a devolvere agli interventi di recupero e valorizzazione, da attuare sollecitamente sotto l'egida dell'UNESCO, parte del prevedibile aumento degli introiti, derivanti dalle lotterie nazionali e destinati ai beni culturali, nonché ad inserire i suddetti interventi tra le iniziative dirette a com-

battere la disoccupazione e a sviluppare le aree depresse del Mezzogiorno.

9/5267/38 Ricciotti, Palma, Caveri, Galati, Orlando, Errigo, Saraca, Selva, Michelini, Manca, Bastianoni, Sbarbati, Carrotti, Fredda, Testa, Galdelli, Cicu, Publio Fiori, Maccanico, Volonté, Settimi, Stajano, Del Bono.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267 recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che l'articolo 38, comma 1, lettera g), autorizza ulteriori limiti d'impegno per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 30 agosto 1998, n. 295;

considerato altresì che l'articolo 3, comma 1 della citata legge n. 295 del 1998, prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici da ripartire con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici sulla base delle esigenze di adeguamento della rete autostradale e delle risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibera CIPE del 20 dicembre 1996;

tenuto conto che è stata già prorogata al 2038 la concessione della società Autostrade spa, in vista della sua privatizzazione, mentre l'11 novembre 1998 il CIPE ha deliberato la proroga, al 31 marzo 1999, del termine per il rinnovo delle restanti convenzioni autostradali;

valutata l'importanza strategica che investono le due arterie autostradali A27 (in concessione alla società Autostrade spa) e A28 (in concessione alla società Autovie venete spa) per lo sviluppo economico dell'intero sistema produttivo del Veneto e soprattutto la indifferibile necessità del completamento delle opere viarie di collegamento della due autostrade,

impegna il Governo:

ad attivarsi per consentire la realizzazione, da parte della società Autovie Venete spa, delle opere esterne all'autostrada A28 di collegamento con la SS n. 13;

ad attivarsi affinché vengano realizzate, da parte della società Autostrade spa, le opere relative:

1) alla variante alla SS n. 13 nel centro abitato di Conegliano Veneto e al collegamento delle autostrade A27-A28 con la SS n. 13;

2) allo svincolo di S. Vendemiano della autostrada A27, uscita Conegliano, e al collegamento con la strada provinciale n. 15;

3) al casello autostradale dell'autostrada A27, Mareno di Piave, e al collegamento con la SS n. 13.

9/5267/39 Guido Dussin, Dozzo, Luciano Dussin, Michielon, Covre.

La Camera,

visto l'articolo 24, comma 30, del disegno di legge AC. 5267, che prevede la costituzione di un'apposita società per azioni per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia;

considerata la disponibilità della regione Lombardia di partecipare al capitale di predetta società;

valutata la disponibilità più volte manifestata in tal senso anche dal Governo,

impegna il Governo

a determinare nei tempi più rapidi possibili le condizioni necessarie affinché la Regione Lombardia venga coinvolta nella società di gestione della casa da gioco di Campione d'Italia.

9/5267/40 Butti, Bono, Armani.

La Camera,

esaminato il disegno di legge C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerate le disposizioni in materia fiscale;

vista l'esigenza di dare chiarezza ai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sui tempi della consegna del modello 760 e 760-bis e dei versamenti delle imposte relative;

impegna il Governo

ad adottare idoneo provvedimento affinché i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per i quali il termine di versamento delle imposte e delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi scade oltre il quinto mese successivo alla fine del periodo di imposta, debbano maggiorare, a titolo di interessi, i versamenti dello 0,025 per cento per ogni giorno successivo alla fine del quinto mese, per un periodo massimo di 60 giorni.

9/5267/41 Ballaman, Bagliani.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267, « Norme di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

premesso che la Banca d'Italia ha recentemente provveduto ad emanare disposizioni relative all'operatività delle « casse peote » che impone loro la cessazione di qualunque attività al più tardi al 31 dicembre prossimo;

considerato che la Banca d'Italia ed il Governo hanno precisato che le casse che intendano promuovere la costituzione di nuovi organismi bancari devono presentare la relativa domanda di autorizzazione entro il 31 dicembre prossimo,

impegna il Governo

a prorogare il termine del 31 dicembre 1998 al 30 giugno 1999 per consentire alla regione Veneto ed al Parlamento di ema-

nare norme apposite che permettano la tutela di tali realtà economiche venete il cui funzionamento si è basato da secoli sulla fiducia reciproca fra amministratori e soci.

9/5267/42 Chincarini, Rodeghiero, Dozzo, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

considerato che le ricevitorie del lotto affidate ai tabaccai godono, per legge, di un bacino di utenza riservato di almeno 250 metri;

tenuto conto che con il primo gennaio prossimo la legge n. 724 del 1994 priva, immotivatamente di ogni distanza di rispetto le sole ricevitorie del lotto concesse agli *ex* dipendenti dello Stato,

impegna il Governo:

ad assicurare, di fatto, lo stesso bacino di utenza di 200 metri anche ai ricevitori *ex*-lottisti, in occasione dell'attuazione del piano di espansione della rete di raccolta del gioco del lotto, in attesa di adeguare la relativa normativa, come è stato assicurato dal Ministro delle finanze ai due Rami del Parlamento.

9/5267/43 Mazzocchi.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

vista la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. CR21 del 3 marzo 1998 con la quale si dispone la stesura di alcuni piani di area comprendenti anche « l'anfiteatro montano Feltrino » del cui ambito fa parte il comune di Santa Giustina nella provincia di Belluno;

considerato che l'intero territorio provinciale è già caratterizzato dalla presenza di vincoli di varia natura che rendono quanto mai difficoltoso ogni intervento sul patrimonio edilizio ed urbani-

stico esistente, sia in termini di tempo che di costi, e che favoriscono, contrariamente a quanto osservato dalla Giunta regionale del Veneto con il provvedimento sopra richiamato, un abbandono sempre più marcato delle località periferiche ed in particolare dei nuclei urbani sparsi;

ritenuto che l'imposizione di ulteriori vincoli condizionerebbe, in senso negativo, la timida iniziativa di recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare quello dei piccoli centri, di per sé già penalizzati dalla carenza di servizi ed infrastrutture, con conseguente migrazione ed abbandono non solo del patrimonio edilizio ma anche del territorio, con tutte le conseguenze negative che ne derivano, ivi comprese quelle di natura ambientale;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché il territorio della Comunità montana Feltrina ed in particolare quello del comune di Santa Giustina non venga assoggettato a nuovi ulteriori vincoli, in quanto già fortemente penalizzato rispetto ad altre realtà territoriali.

9/5267/44 Fontan, Bampo, Calzavara.

La Camera,

considerata la grave crisi del settore agricolo in molti dei suoi comparti produttivi anche alla luce degli orientamenti comunitari e della progressiva liberalizzazione dei mercati, che renderanno evidente la non competitività al piano internazionale di gran parte del sistema delle imprese agricole italiane,

considerata l'indispensabilità della presenza delle attività agricole per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente,

impegna il Governo:

a) a sostenere con adeguata dotazione finanziaria, gli interventi per l'imprenditoria giovanile in agricoltura;

b) a prevedere l'utilizzo dei fondi destinati al finanziamento della legge pluriennale di spesa in agricoltura in particolare per ridurre gli oneri contributivi, fiscali e parafiscali a carico delle imprese agricole, al fine di accrescerne la competitività e la capacità di creare occupazione stabile;

c) a sostenere alcuni comparti che versano in difficoltà particolare, come il settore zootecnico, agrumicolo, olivicolo e bieticolo-saccarifero;

d) a incrementare la lotta alle frodi nel settore agroalimentare, attraverso il potenziamento del nucleo carabinieri preso il Ministero delle politiche agricole allo scopo di tutelare la salute dei consumatori ed indirizzare correttamente le risorse finanziarie della Unione europea ai veri produttori.

9/5267/45 Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Amato, Dell'Utri, Giudice, Misuraca, Piva, Scaltritti, Cuccu, Marras.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che l'effettivo sostegno dell'economia del Paese rende indispensabili un adeguato sistema infrastrutturale ed una efficace rete viaria in grado di permettere lo sviluppo delle attività economico-imprenditoriali;

ritenuti improcrastinabili i lavori di completamento della tangenziale di Bergamo, S.S. nn. 42-470 al fine di risolvere i problemi provocati dall'insistente traffico che crea gravi conseguenze allo sviluppo turistico e produttivo della zona;

tenuto conto che tale opera ha già concluso l'iter progettuale e risulta già inserita nel programma triennale ANAS 1997-1999;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché vengano realizzati i lavori relativi al completamento della tangenziale di Bergamo - 1° lotto, S.S. nn. 42-470.

9/5267/46 Alborghetti, Stucchi, Frosio Roncalli, Terzi, Martinelli, Calderoli, Pirovano, Paolo Colombo, Pagliarini, Chincari.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267 recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che l'articolo 38, comma 1, lettera g), autorizza ulteriori finanziamenti per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale, da ripartire, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 agosto 1998, n. 295, con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle esigenze di adeguamento della rete autostradale e delle risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibera CIPE del 20 dicembre 1996;

tenuto conto che l'11 novembre 1998 il CIPE ha deliberato la proroga al 31 marzo 1999 del termine per il rinnovo delle convenzioni autostradali;

considerata altresì l'importanza strategica del sistema viario Pedegronda per lo sviluppo economico-produttivo del Nord e per l'accessibilità all'aeroporto di Malpensa 2000;

tenuto conto che il sistema viario Pedegronda comprende l'autostrada Pedemontana-Gronda intermedia, Varese-Como-Malpensa-Bergamo e la riqualificazione della strada statale 639, Como-Lecce-Bergamo;

impegna il Governo

ad attivarsi per consentire la realizzazione del sistema viario Pedegronda.

9/5267/47 Frosio Roncalli, Alborghetti, Terzi, Martinelli, Stucchi, Calderoli, Pirovano, Paolo Colombo, Pagliarini, Molgora, Chincari.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che l'articolo 38, comma 1, lettera g), autorizza ulteriori finanziamenti per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale, da ripartire, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 agosto 1998, n. 295, con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle esigenze di adeguamento della rete autostradale e delle risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibera CIPE del 20 dicembre 1996;

tenuto conto che i livelli di traffico raggiunti sull'attuale tracciato dell'autostrada A-4, tratto Milano-Bergamo-Brescia, rendono improcrastinabile l'adozione di misure urgenti per la risoluzione degli ingenti problemi infrastrutturali della zona che incidono negativamente sullo sviluppo economico-produttivo dell'intera regione Lombardia;

impegna il Governo

ad attivarsi per consentire la realizzazione del nuovo tracciato autostradale Milano-Brescia, ipotesi « Tunnel sud », direttissima S. Donato-Treviglio-Chiari.

9/5267/48 Martinelli, Frosio Roncalli, Alborghetti, Terzi, Stucchi, Caparini, Calderoli, Pirovano, Paolo Colombo, Paggiarini, Molgora, Chincarin.

La Camera,

premessi che:

la legge 7 agosto 1997, n. 266 (legge Bersani) ha prorogato al 31 dicembre 1998 il termine entro il quale le imprese artigiane possono eseguire lavori di ricostruzione per importi fino a 300 milioni;

in molti comuni della Basilicata e della Campania sono stati erogati contributi ai sensi della legge n. 219 del 1981,

si sta avviando nel Lagonegrese (Potenza) l'opera di ricostruzione dei danni provocati dal sisma del 9 settembre scorso;

impegna il Governo

ad attivare iniziative volte a definire una ulteriore e necessaria proroga del termine previsto dalla legge n. 266 del 1997 al fine di accelerare l'opera di ricostruzione nei comuni interessati dal sisma.

9/5267/49 Molinari.

La Camera,

premessi che:

da alcuni anni attende risposte la vertenza dei laureati in medicina e chirurgia iscritti alle scuole di specializzazione i quali sono utilizzati in modo improprio, sottopagati, privi di ogni copertura previdenziale e costretti a supplire alle carenze di organico di medici strutturati, oltre a non vedersi attribuire un punteggio adeguato alla fine del corso;

nel corso dell'anno 1997 vi erano state numerose manifestazioni in tutta Italia che avevano indotto il Governo e tutte le forze politiche in Parlamento ad assumere precisi impegni nei loro confronti su una serie di punti che erano stati concordati e che rispondevano anche a quanto contenuto in precedenti ordini del giorno approvati dalla Camera (1996);

in occasione dell'approvazione della manovra di bilancio per il 1998 non veniva neanche adeguata la borsa di studio annuale, come previsto per legge, nella previsione di un nuovo trattamento retributivo, per il quale furono appositamente destinate delle somme nella legge finanziaria con un emendamento approvato dall'Assemblea all'unanimità;

nel corso del 1998 le cose sono rimaste ferme e, per vari motivi, la legge che avrebbe risolto il problema non è stata ancora approvata, per cui, visti i tempi

stretti, essa non potrà essere approvata in tempo utile perché i fondi possano essere utilizzati;

se non si pone riparo a questa situazione gli specializzandi subirebbero un danno grave e le istituzioni darebbero una prova di incapacità venendo meno agli impegni presi;

impegna il Governo

ad adottare subito, su iniziativa del Ministro della sanità di concerto con quello dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, le necessarie iniziative, tenendo conto del lavoro già svolto dalle Commissioni riunite VII e XII, per garantire l'utilizzo delle somme stanziare per il 1998, fissando nuove regole per il trattamento economico e previdenziale, per l'attribuzione di punteggi adeguati e per l'inquadramento con un preciso contratto di lavoro a tempo determinato di tutti i laureati iscritti alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.

9/5267/50 Saia, Giannotti, Petrella, Sbarbati, Conti, Bracco, Cavanna Scirea, Burani Procaccini, Di Capua, Carlesi, Colombo Furio, Palombo, Aprea, Maura Cossutta, Ciani, Volpini, Fioroni, Procacci, Giacco, Del Barone, Lucchese, Angeloni, Cè, Bianchi Clerici, Valpiana, Mazzocchin, Napoli, De Murtas, Lumia.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267, misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo,

tenuto conto che la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture ed in particolare di quelle ferroviarie è indispensabile per il pieno sviluppo delle attività imprenditoriali ed economiche;

impegna il Governo

a provvedere al potenziamento della linea delle Ferrovie dello Stato « Di Gronda »

Novara-Busto-Seregno-Carnate-Brescia, attraverso collegamenti alle linee verticali FS.

9/5267/51 Pirovano, Alborghetti, Calderoli, Frosio Roncalli, Stucchi, Terzi, Paolo Colombo, Martinelli, Pagliarini.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che l'articolo 38, comma 1, lettera g), autorizza ulteriori finanziamenti per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale, da ripartire, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 agosto 1998, n. 295, con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle esigenze di adeguamento della rete autostradale e delle risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibera CIPE del 20 dicembre 1996;

tenuto conto che i livelli di traffico raggiunti sull'attuale tracciato dell'autostrada A-4 tratto Milano-Bergamo-Brescia, rendono improcrastinabile l'adozione di misure urgenti per la risoluzione degli ingenti problemi infrastrutturali della zona che incidono negativamente sullo sviluppo economico-produttivo dell'intera regione Lombardia;

impegna il Governo

ad attivarsi per consentire l'immediato ampliamento dell'Autostrada A-4, tratto Milano-Bergamo-Brescia, attraverso l'aggiunta di un'ulteriore corsia per ogni senso di marcia dell'attuale tracciato autostradale.

9/5267/52 Stucchi, Alborghetti, Martinelli, Frosio Roncalli, Terzi, Caparini, Calderoli, Pirovano, Paolo Colombo, Pagliarini, Molgora, Chincarini.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che l'effettivo sostegno dell'economia del Paese rende indispensabili un adeguato sistema infrastrutturale ed una efficace rete viaria al servizio delle attività economico-imprenditoriali;

ritenuto che la strada statale n. 42 « Del Tonale e della Mendola », variante da Albano S.A. a Pianico, di cui si dispone per il primo tratto, sia di progetto esecutivo, che di finanziamento e rappresenta un'arteria di rilevanza interprovinciale e inter-regionale, è di notevole importanza per i collegamenti nord-sud;

tenuto conto che l'attuale sede stradale, oltre ad avere caratteristiche geometriche inadeguate alle tipologie dei veicoli transitanti, attraversa numerosi centri abitati, creando gravi problemi di traffico alle comunità locali e provocando l'innalzamento pericoloso dei livelli di inquinamento acustico e atmosferico nella zona;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché vengano realizzati i lavori relativi alla variante da Albano S.A. a Pianico, sulla strada statale n. 42 « Del Tonale e della Mendola ».

9/5267/53. Terzi, Alborghetti, Stucchi, Frosio Roncalli, Martinelli, Calderoli, Pirovano, Paolo Colombo, Pagliarini.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 84 del 1993 ha provveduto al riordino della professione di assistente sociale ed alla istituzione dell'albo professionale, stabilendo che « l'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre alla organizzazione ed alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali »;

il decreto ministeriale 23 luglio 1993, istitutivo del corso di diploma universitario del servizio sociale, conferma per l'assistente sociale « competenze specifiche volte a svolgere compiti di gestione, organizzazione, programmazione e direzione dei servizi sociali »;

considerato che da ormai 20 anni gli assistenti sociali vengono esclusi da ogni contrattazione nazionale del comparto sanità e ciò comporta una evidente loro penalizzazione anche in relazione al loro inquadramento professionale-retributivo in quanto il contratto non recepisce l'evoluzione del livello formativo e professionale né i contenuti della legge n. 84 del 1993, articolo 1; non risolve la sperequazione esistente con gli altri comparti e non prevede adeguata progressione di carriera;

impegna il Governo

a porre fine a tale evidente disparità nell'ambito delle contrattazioni che riguardano gli assistenti sociali del comparto sanità, al fine anche di dare efficacia al Piano sanitario nazionale che pone tra i suoi obiettivi l'efficienza del sistema sanitario nazionale.

9/5267/54 Carlesi, Pepe.

La Camera,

premessi che:

la crescita economica del Mezzogiorno dovrebbe essere fondata su linee di sviluppo autopropulsivo attraverso la diffusione ed il potenziamento di una rete capillare di piccole e medie imprese secondo i modelli cosiddetti brianzolo ed adriatico;

l'attuazione della legge n. 488 del 1992 ha suscitato grandi speranze, numerose domande e non poche delusioni nelle piccole imprese meridionali, dopo aver valutato i risultati effettivi del terzo bando 1998;

l'impostazione uniforme sul territorio nazionale ha implicato qualche inconveniente di non poco conto nelle regioni dell'Obiettivo 1, in quanto i parametri

adottati per l'accoglimento delle domande hanno premiato, di fatto, le imprese più grandi, che avrebbero potuto accedere ad altre forme di finanziamenti agevolati, e hanno penalizzato quelle di minori dimensioni, anche se passate al vaglio positivo di una istruttoria bancaria;

tale inconveniente riguarda particolarmente le regioni meno industrializzate, anche per penuria di imprenditorialità endogena e diffusa;

non sono sufficienti a tal fine né la regionalizzazione delle graduatorie, né la riserva del 50 per cento alle piccole imprese, né l'indicatore tipologico e dimensionale fissato dalle regioni in presenza di aziende più bisognose di capitalizzazione,

impegna il Governo:

a rivedere i parametri della legge n. 488 del 1992 nelle regioni dell'Obiettivo 1, aumentando la riserva dei fondi concedibili alle piccole e medie imprese dal 50 per cento al 75 per cento;

a proporre alle regioni dell'Obiettivo 1 di potenziare l'indicatore tipologico regionale in favore delle piccole e medie imprese;

a rendere possibile lo scorrimento delle graduatorie con l'utilizzo dei fondi non impiegati effettivamente dalle imprese concessionarie, prevedendo la fissazione di termini più precisi e perentori per la realizzazione dei progetti e la conseguente presentazione degli stati di avanzamento.

9/5267/55 Palma, Armando Veneto, Molinari, Giacalone, Lumia.

La Camera,

considerato che:

il cabotaggio marittimo è utilizzato ogni anno in Italia per il trasporto di 38 milioni di passeggeri, 5,5 milioni di autovetture, 19 milioni di metri lineari di autoveicoli commerciali e 60 milioni di tonnellate di merci. Con una quota del 20 per

cento rappresenta il secondo sistema di trasporto interno delle merci. La flotta italiana adibita ai traffici di cabotaggio è composta da 460 navi con 9.500 posti di equipaggio su cui ruotano 15.000 marittimi, in massima parte provenienti dalle regioni meridionali. Nelle mansioni tecniche amministrative a terra sono inoltre impiegati 2.000 addetti, mentre altri 29.000 trovano occupazione nell'indotto manifatturiero o terziario attivato a monte;

con la fine della riserva nazionale conseguente alla liberalizzazione europea dei traffici di cabotaggio marittimo, in Italia come in ogni Stato dell'Unione (tranne la Grecia dove la liberalizzazione scatterà dal 2004) a partire dal 1999, tali servizi potranno essere effettuati da qualsiasi nave europea ammessa ad analogo tipo di navigazione nel proprio stato di origine, anche se — come avviene in diversi casi — armata con equipaggio in tutto o in parte non comunitario e iscritta in un registro internazionale. Potranno quindi inserirsi sulle rotte del cabotaggio nazionale navi europee armate osservando condizioni organizzative, retributive, fiscali e previdenziali rispetto alle quali la bandiera italiana risulta tanto fortemente svantaggiata, da rendere irrealistica la prospettiva di poter resistere alla concorrenza;

non sono noti i recenti adattamenti legislativi di altri Paesi comunitari che hanno esteso la possibilità di effettuare cabotaggi insulari alle navi iscritte nei loro secondi registri (Portogallo, Spagna) con bassi costi di equipaggio (composizione mista di marittimi comunitari ed extracomunitari);

il solo costo di equipaggio sotto bandiera italiana risulta più elevato dal 65 per cento al 114 per cento rispetto alle flotte più competitive del Mediterraneo e del Mare del Nord: in termini assoluti si tratta di un differenziale variante tra 43 e 58 milioni di lire all'anno per posto di lavoro a bordo. A questa penalizzazione, già di per sé insostenibile, si aggiunge il più elevato carico fiscale che le imprese di navigazione italiane dovranno sopportare

rispetto alle concorrenti europee, alcune delle quali già beneficiano di una totale esenzione da imposte societarie e che comunque non saranno soggette all'imposta regionale sulle attività produttive;

il mercato italiano rappresenta l'80 per cento del cabotaggio passeggeri e il 45 per cento del cabotaggio merci che sono oggetto della liberalizzazione europea del 1999 (la quota greca nel cabotaggio di passeggeri, quasi equivalente a quella italiana, resta infatti protetta fino al 2004) a differenza delle concorrenti, le imprese di navigazione italiane non potranno beneficiare pertanto di nessun sostanziale ampliamento del mercato di riferimento;

impegna il Governo:

a predisporre una tempestiva e articolata iniziativa legislativa volta ad assicurare una concorrenza a pari condizioni sui servizi marittimi interni, sia quelli regolari di linea che quelli volandieri utilizzati per il trasporto di materie prime e semilavorati; a tal fine utilizzando, con gli adattamenti del caso, quanto già previsto con analoga finalità di ridurre i costi di produzione dei servizi in conformità con gli orientamenti europei in materia di legislazione sui trasporti marittimi, dalla legge n. 30 del 1998 sulla navigazione internazionale;

a dare contenuto operativo alla normativa prevista all'articolo 3 del regolamento sulla liberalizzazione del cabotaggio marittimo negli Stati membri (EEC 3577/92), secondo cui le navi che effettuano servizi di trasporto con le isole devono assoggettarsi alla legge dello Stato ospitante per le questioni relative all'equipaggio;

in attesa dell'entrata in vigore delle citate iniziative, al fine di evitare gravi perturbazioni sul mercato interno quali la minaccia per l'equilibrio finanziario e la sussistenza di un numero elevato di armatori italiani, ad adottare unilateralmente misure provvisorie appropriate escludendo temporaneamente il cabotaggio con le isole

in Italia dal campo d'applicazione del regolamento 3577/92, chiedendo al tempo stesso alla Commissione UE l'adozione di misure di salvaguardia secondo le procedure dell'articolo 5 del citato regolamento, verificando altresì la possibilità di prorogare la scadenza del 1° gennaio 1999 al 1° 2004;

a valutare sul piano europeo ogni proposta della Commissione europea in merito all'aggiornamento del ricordato regolamento del 1992 sulla liberalizzazione del cabotaggio con occhio attento all'esigenza di mantenere inalterata per un congruo periodo la citata normativa ivi prevista all'articolo. La questione potrà essere presa in considerazione solo una volta che diverranno misurabili in concreto gli effetti economici e sociali della liberalizzazione e che anche i servizi di cabotaggio insulare della Grecia saranno liberalizzati, come proposto da settori del Parlamento europeo.

9/5267/56 Becchetti, Gagliardi, Mammola, Di Luca, Radice.

La Camera,

premessi che:

sono ormai molti anni che è avvertita la necessità di mettere ordine al delicato settore del personale delle aziende sanitarie locali, affrontando e risolvendo le numerose problematiche connesse al precariato che nel settore è molto diffuso e che attende soluzioni giuste e definitive;

malgrado tale questione sia stata più volte discussa in tutte le sedi (istituzionali, sindacali, politiche) non si è trovata ancora una soluzione organica e complessiva;

anche il disegno di legge presentato dal Governo il 28 maggio 1998 (A.C. 4952), dopo tanta attesa, si è rivelato troppo deludente, affrontando solo situazioni parziali e settoriali, lasciando insoluta la maggior parte dei problemi;